DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 21-02-2019

COPIA

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TAGLIAVINI ANDREA	P	CONSALES PIERLUIGI	P
SPAGNI LUCA	P	STROZZI SERENA	P
GRASSI MATTEO	P	GIAMPIETRI ANNA MARIA	P
RINALDINI ROBERTA	A	GIARELLI GUIDO	A
BERTANI PECORAR	I A	OVI MARCO	P
GIACOMO			
RINALDINI ELISA	P	PIOPPI CORRADO	P
FONTANILI GRETA	A	PASINI LIANA	P
FRANCIA GIORGIO	P	CANOVI GIOVANNI	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

OLMI MIRKO	A
CHIESI IVENS	P
COLLI ELENA	P
MORINI DANILO	P
ROMPIANESI	A
ALESSANDRA	

Assume la presidenza il Dott. LUCA SPAGNI in qualità di VICE PRESIDENTE assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - ✓ i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - ✓ l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - ✓ la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - ✓ e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - ✓ la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
 - ✓ resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che differisce al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti

- stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 93 del 27/11/2001, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2001, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabiliva, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,2%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 28 settembre 2002, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si stabiliva, per l'esercizio finanziario 2003, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,4%;
- la propria deliberazione n. 12 del 08/02/2007 ad oggetto "Approvazione Regolamento: Variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" con la con la quale si stabiliva che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,6% (zero virgola sei percento);
- la propria deliberazione n. 13 del 01/03/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale di stabilivano a decorrere dal 1° gennaio 2012 le aliquote differenziate e progressive dell'addizionale in oggetto nonché la soglia di esenzione di euro diecimila,00;
- la propria deliberazione n. 54 del 18/07/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale di stabilivano a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote differenziate e progressive dell'addizionale in oggetto nonché la soglia di esenzione di euro diecimila,00= che sono state confermate per l'esercizio 2014 con delibera di C.C. n. 29 del 28/04/2014, per l'esercizio 2015 con delibera di C.C. n. 48 del 16/07/2015, per l'esercizio 2016 con delibera di C.C. n. 17 del 07/04/2016, per l'esercizio 2017 con delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2017, per l'esercizio 2018 con delibera di C.C. n. 105 del 28/12/2017 e che si ritiene di confermare anche per l'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO, pertanto, di:

- stabilire e confermare per l'esercizio finanziario 2019 le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività <u>utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:</u>

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,55%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,65%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

- di confermare e stabilire una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro;

CONSIDERATO inoltre:

- che in tale modo, e tenuto conto della soglia di esenzione, si ottiene un gettito stimato di € 1.370.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2016 (ultimo disponibile);
- che la soglia di esenzione prescelta, per redditi sino a € 10.000,00, interessa approssimativamente n. 2.378 contribuenti residenti nel Comune di Quattro Castella su un totale di n. 9.714 contribuenti interessati da questa imposta;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2019 l'addizionale comunale all'irpef nella misura precedentemente indicata confermando altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n° 360/1998, l'allegato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef' (all. sub 1) che prevede all'art. 4 <u>una soglia di esenzione per i redditi irpef sino a € 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;</u>

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

IL Presidente del Consiglio, illustra i punti indicati dal n. 1 al n. 10 all'O.d.g. e sentiti i Capigruppo decide di discuterli congiuntamente e di votarli singolarmente;

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale Giovanni Canovi, Capogruppo "Quattro Castella Libera" il quale pur ammettendo ci siano alcuni punti che non condivide come

l'utilizzo di 100.000,00 € destinati in finanziaria, dichiara che il suo voto sarà favorevole in quanto si tratta di un Bilancio attento agli investimenti pur riducendo l'indebitamento;

TUTTI gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e conservati in apposito CD;

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE per l'anno 2019 l'allegato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef";
- 2) DI APPROVARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,55%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,65%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

- 3) DI APPROVARE, pertanto, a norma dell'art. 4 del Regolamento allegato, la soglia di esenzione per i redditi sino a € 10.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'irpef non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
- 4) DI DARE atto che l'addizionale comunale all'irpef è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Quattro Castella alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento:
- 5) DI DARE atto che il versamento è effettuato in acconto e a saldo e che l'acconto è fissato nella misura del 30% secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- 6) DI DARE ATTO che l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- 7) DI INVIARE, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- 8) DI DARE atto che il Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 21-01-2019 Il Responsabile del servizio

F.TO MAURO ROSSI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 21-01-2019 Il Responsabile del servizio

F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE F.TO Dott. LUCA SPAGNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì, 27-02-2019

> IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. ANDREA IORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 21-02-2019**, ai sensi dell'art.134, del D. Lgs. n. 267/00.

Lì, 22-02-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. ANDREA IORI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 27-02-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. ANDREA IORI